

NOTA A VERBALE

La delegazione sindacale FLC CGIL

presente al tavolo delle trattative
nella persona di Emilia Di Nicola,

nel ribadire che:

-la Contrattazione integrativa d'istituto è pienamente legittima nel quadro del CCNL del 29-11-2007 tuttora vigente;

-il Decreto 150 /2009 non è intervenuto a modificare i rapporti tra contrattazione integrativa e prerogative dirigenziali in quanto la contrattazione si occupa sostanzialmente della definizione di criteri mentre il dirigente scolastico determina atti di gestione;

sottolinea che

considera non "legittima" la sottrazione alla contrattazione di scuola delle materie riservate alle relazioni a livello di istituzioni scolastiche dall'art.6 del CCNL e la loro riduzione a materia di informazione;

nello specifico l'organizzazione del lavoro, le modalità di utilizzazione del personale , l'orario, la distribuzione dei carichi di lavoro (turnazioni, rotazioni, sostituzioni, prestazioni lavorative all'interno della giornata ecc..).

La mancata contrattazione dei criteri dell'art. 6 del CCNL 2006/2009 viene pertanto a configurarsi come atto unilaterale.

pertanto


in mancanza della definizione nella contrattazione dei criteri su tutte le materie dell'art. 6 del CCNL 2006/2009, questa organizzazione

ritiene

di non poter procedere alla firma del Contratto integrativo in oggetto e adirà tutte le sedi competenti per il ripristino della validità della integrale formulazione dell'art.6 del CCNL 2006/2009

La delegazione sindacale

FLC CGIL



Pescara, 16/11/2011